

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 17.9.2010 n. 38107

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

T.R. ;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv.to Nicodemo E..

Fatto

1. La Corte di Appello di Roma, con decisione in data 26-3-2009, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Roma del 5-5-2008 con la quale T.R. Era stata dichiarata responsabile per il reato di furto aggravato perpetrato in un supermercato mediante determinazione all'azione della figlia minore M.I. (di anni tredici), e condannata, con il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa. La donna era accusata di avere indotto la figlia minore ad impossessarsi con destrezza di alcune confezioni di alimenti (per un prezzo totale di Euro 6,39) inserendole nella borsa della bambina stessa. La Corte, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva concesso all'imputata il beneficio della non menzione della condanna ed aveva dichiarato interamente condonata la pena.

2. L'imputata avanzava ricorso per cassazione.

Si doleva per l'insussistenza di un'adeguata motivazione circa la ricorrenza dell'aggravante ex art. 111 c.p. Per avere indotto la figlia minore a commettere il reato di furto; in particolare, mancava ogni approfondimento in ordine all'effettivo comportamento tenuto dalla donna nei confronti della figlia, inteso ad individuare le condizioni per l'applicazione del citato art. 111.

Censurava la ritenuta sussistenza dell'aggravante della "destrezza", difficilmente ravvisabile nel caso di furto compiuto all'interno di un supermercato, atteso che il sistema di vendita organizzato in tali strutture di per sé facilita l'impossessamento ad opera dell'agente degli oggetti esposti sui banchi o scaffali.

Censurava la motivazione che non aveva giustificato adeguatamente il mancato riconoscimento

delle circostanze attenuanti generiche e l'ulteriore contenimento della pena in relazione alla modesta gravità dell'episodio criminoso. Chiedeva l'annullamento della decisione.

3. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente configurato l'ipotesi delittuosa contestata, ex art. 111 c.p., come una fattispecie circostanziata di concorso di persone. D'altro canto, deve ritenersi che, perché si abbia "determinazione" ai sensi del citato art. 111, occorre che la condotta del "determinatore" sia stata tale da fare insorgere nel "determinato" una intenzione criminosa prima in lui inesistente. Il concetto di determinazione non può, quindi, esaurirsi in quello di istigazione, cioè di mero rafforzamento di un proposito di delinquere già presente nell'istigato, ovvero nella semplice richiesta o sollecitazione all'attività delittuosa, né è sufficiente che con la propria condotta il determinatore abbia provocato la semplice idea del reato.

Invece, è necessario che egli sia riuscito a formare ex nihilo nella mente altrui il proposito criminoso, facendo superare all'agente ogni dubbio al riguardo, così conseguendo, in definitiva, la stessa esecuzione del reato. Nel caso di specie, la ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito conferma la configurabilità dell'ipotesi in questione: in particolare, è stato fatto riferimento alla testimonianza di persona addetta alla sorveglianza del supermercato, la quale aveva visto chiaramente l'imputata, convinta di non essere osservata, dare il "via" alla figlia minore per la perpetrazione dell'azione criminosa.

4. Parimenti sussistente appare l'aggravante indicata nell'art. 61 c.p., n. 4, (l'aver agito con destrezza). Va detto che la "ratio" di detta aggravante è la minorata difesa delle cose di fronte all'abilità fisica dell'agente; si precisa, in particolare, che a concretizzare l'aggravante della destrezza nel furto è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione da parte della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità dell'azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta, (v. Cass. 11-4-2008- Pirico). Nel caso che occupa, l'imputata, tramite la figlia, ha sottratto con rapidità generi alimentari facendoli inserire dalla figlia minore subdolamente nello zainetto portato dalla stessa. Appaiono, quindi, presenti tutti gli elementi idonei a configurare l'aggravante ex art. 625 c.p., n. 4: l'azione specialmente abile realizzata dal reo (che, avvalendosi della figlia minore, ha agito con agilità e rapidità di gesti);

l'abilità superiore alla norma dell'agente, intesa ad eludere l'usuale vigilanza nelle circostanze concrete dello specifico furto.

5. Parimenti corretta risulta la motivazione espressa in relazione all'insussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della peculiare gravità dell'episodio criminoso perpetrato utilizzando la figlia minore della prevenuta. Così, congrua risulta la argomentazione svolta circa la pena irrogata.

6. La reiezione del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile in questo grado.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^a Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010